LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 78

Fabbricazione, nei territori non soggetti a monopolio, di tabacchi lavorati senza licenza

Chiunque, nei territori non soggetti a monopolio, fabbrichi tabacchi senza la licenza prescritta dall'art. 50 della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. La fabbrica sara' inoltre chiusa, qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno di autorizzarne l'esercizio col rilascio della licenza.

Il fabbricante che incorra nella infrazione agli obblighi stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 50 e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500 e sara' inoltre ordinata la chiusura della fabbrica qualora il contravventore sia gia' incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	I — Contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-78-fabbricazione-nei-territori-non-soggetti-a-monopolio-di-tabacchi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it